

Accordo di Segretezza e Riservatezza (A.S.R.)

Tra

La Società **Mama Industry S.r.l.**, P. IVA/C.F. 14080391007, con sede legale in Roma, Piazza di Campitelli n. 2, in persona del legale rappresentante Marco Travaglini (TRVMRC77R14H282A), nato a Rieti il 14/10/1977, (di seguito per brevità: **“M.I. o Parte Divulgante”**).

e

utente partecipante al **progetto “100 idee”**, di seguito: **“Parte Ricevente”**;

PREMESSO CHE

- Parte Divulgante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito **“Informazioni Riservate”**);
- dette Informazioni Riservate, come meglio definite all’art. 3, costituiscono per Parte Divulgante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- Parte Ricevente dichiara di essere a conoscenza che per informazioni e dati riguardanti le informazioni aziendali riservate si intende quel complesso di conoscenze che – sia pure non sostanziatesi in ritrovati contrassegnati da requisiti di brevettabilità o di altra tutela (ad esempio in base alla legge sul diritto d'autore) – comunque, formano il patrimonio sapienziale peculiare dell'imprenditore, ossia il *know how* relativo ad un determinato settore della tecnica.
- Il presente Accordo non impegna le Parti alla conclusione di un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all’accesso di Parte Ricevente alle suindicate Informazioni.
- Il presente Accordo dovrà essere allegato e considerato parte integrante di qualsiasi contratto/rapporto, instaurato/instaurando ⁽¹⁾, con la M.I. e tutte le realtà societarie ad essa connesse, previa sottoscrizione in ogni sua pagina da parte:
 - a) del legale rappresentante di M.I. o comunque da persona munita dei relativi poteri, conferiti dai competenti organi della società Mama Industry;
 - b) dell’accettante, **“Parte Ricevente”**
- In particolare, ove le attività previste nel contratto instaurato/instaurando tra le Parti dovessero configurare un rapporto Titolare-Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 GDPR, le Parti regoleranno lo stesso con specifici atti aventi valore contrattuale come previsto dall’art. 28 GDPR e come puntualmente richiamato anche dalle Linee Guida dell’EDPB.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Premesse

1.1 Le premesse, in quanto vere, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Segretezza e Riservatezza (ASR).

2. Oggetto

¹ Resta inteso che per tutti i rapporti esistenti tra le Parti, il termine quinquennale decorre dalla data di sottoscrizione della presente scrittura.

2.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di segretezza e riservatezza a cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle informazioni, ai dati ed alle conoscenze qualificati come riservati ai sensi degli articoli seguenti.

3. Definizioni ex Art. 98 D.Lgs. 30/05

3.1 **Informazioni segrete, riservate e/o confidenziali:** per esse intendendosi dati, informazioni o notizie di qualsivoglia natura forniti da M.I., direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale, video o tramite l'osservazione di oggetti tangibili, quali: documenti; schemi, presentazioni grafiche e risorse tecniche, che siano classificati come informazioni "segrete"; "riservate"; "confidenziali" , ovvero con diciture similari o formule equivalenti.

3.2 Devono, altresì, essere considerati segrete e strettamente riservate le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e/o didattico di cui Parte Ricevente dovesse entrare in possesso nello svolgimento del rapporto, in particolare quelle riguardanti brevetti, proprietà intellettuali e opere dell'ingegno.

3.3 Ai fini del presente Accordo, la definizione di Informazioni Riservate ricomprenderà anche l'effettiva conoscenza o conoscibilità dei dati personali di Terze Parti, ivi inclusa la Clientela della M.I., presente e futura, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nominativi, sedi legali, numeri di telefono, indirizzi e-mail, PEC.

3.4 Inoltre, ai fini del presente Accordo, rientrano nella categoria in esame tutte le informazioni, di qualsiasi natura, che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili tanto in forma scritta che orale, ivi compresi:

- a. pubblicazioni, documenti, registri e libri contabili;
- b. rendiconti finanziari, stime e previsioni contenenti il dettaglio dei rapporti di operazioni condotte con terzi di qualunque tipo e natura;
- c. informazioni di qualsivoglia natura afferenti a Parte Divulgante, trasmesse a voce, a mezzo video o per iscritto in seguito a riunioni, incontri o conversazioni, anche telefoniche;
- d. qualsiasi contratto, atto, parere, rapporto, commento o analisi eseguita sulla base delle Informazioni Riservate.

4. Riconsegna

4.1 Parte Divulgante potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione di quanto sopra. In caso di richiesta da Parte Divulgante, Parte ricevente dovrà provvedere immediatamente alla restituzione e/o all'eliminazione, in caso di formato digitale.

5. Obblighi

5.1 Le Parti concordano che tali Informazioni Confidenziali dovranno rimanere riservate e dovranno essere utilizzate esclusivamente per valutare la possibilità di un accordo commerciale tra le Parti.

5.2 Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo tutte le informazioni raccolte nel corso del rapporto contrattuale o della collaborazione, a qualsiasi titolo, con Parte Divulgante per la durata di cui all'art. 7, in particolare e soprattutto: a non utilizzare per scopi diversi dal rapporto instaurato/instaurando con la M.I., diffondere, trasferire, riprodurre, comunicare, duplicare anche in parte, conservare dette Informazioni riservate nonché dati e/o

informazioni riguardanti opere dell'ingegno, conosciuti successivamente alla sottoscrizione del presente ASR o in virtù dell'esecuzione del presente Accordo e delle attività che ne discendono.

5.3 Resta pertanto escluso qualsiasi utilizzo da parte di Parte Ricevente (ivi comprese duplicazione, diffusione e trasmissione) delle Informazioni Riservate senza preventiva autorizzazione scritta di M.I.

5.4 Il divieto di diffusione, trasmissione, comunicazione e/o divulgazione delle Informazioni Riservate riguarda non solo il pubblico e, più in generale, i Terzi, ma anche i Soggetti Collegati di Parte Ricevente, ferma restando la facoltà di M.I. di autorizzare la divulgazione in tutto o in parte di dette Informazioni.

5.5 Parte Ricevente si impegna a vincolare al presente Accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, interni ed esterni, anche di Società ad essa collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a conoscenza di tali informazioni confidenziali in relazione allo scopo del presente Accordo.

5.6 Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse.

5.7 Parte Ricevente si impegna ad astenersi dall'utilizzare nonchè condividere con Terzi elenchi di Clienti, fornitori della M.I. o altre informazioni commerciali sensibili.

6. Proprietà intellettuale

6.1 Le Informazioni Riservate fornite a Parte Ricevente rimangono di proprietà di M.I.

6.2 In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcuna concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo economico di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle suindicate Informazioni Riservate.

7. Durata e validità

7.1 Parte Ricevente si obbliga a tener fede agli impegni assunti per la durata di cinque anni (5) a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

7.2 L'efficacia del presente Accordo non verrà meno anche nel caso in cui le Parti non proseguano nelle trattative.

7.3 Resta inteso che qualora il presente Accordo venga allegato ad un nuovo contratto che preveda una durata maggiore, tale durata verrà estesa anche al presente ASR.

8. Divieto di cessione

8.1 Il presente Accordo non potrà essere ceduto da Parte Ricevente, salvo il consenso scritto da parte della M.I.

8.2 È fatto divieto a Parte Ricevente di cedere o sub licenziare o comunque trasferire a Terzi qualsiasi diritto od obbligo di cui al presente Accordo.

8.3 Parte Rivelante è e resterà l'unica proprietaria e licenziataria della/e idea/e sviluppata/e dalla Parte Ricevente, delle tecnologie e degli strumenti di supporto eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività oggetto dell'iniziativa Cento Idee.

8.4 Parte Ricevente non potrà vantare alcun tipo di credito, sfruttamento, né lamentare alcun danno in ragione del risultato eventualmente ottenuto dalla valorizzazione dell'idea da parte di Parte Rivelante.

9 Violazione dell'Accordo

9.4 Nell'ipotesi di violazione di qualsiasi obbligo di cui al presente Accordo, Parte Ricevente sarà tenuta a corrispondere a Parte Divulgante la somma di Euro 50.000 a titolo di penale per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

10 Legge Applicabile e Foro competente

10.4 Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.

10.5 In relazione ad ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo, in merito alla sua esistenza, validità, efficacia, interpretazione, sottoscrizione e risoluzione, o comunque sorta in connessione con quanto previsto dal medesimo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

11 Clausola Finale

11.4 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

11.5 Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente Accordo, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice civile e le altre norme di legge applicabili.

11.6 Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, il presente Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.

11.7 Qualora qualsiasi disposizione del presente Accordo fosse giudicata inapplicabile o invalida da un'autorità competente, tale inapplicabilità o invalidità non pregiudicherà le altre disposizioni del presente Accordo, e la disposizione inapplicabile o invalida dovrà essere emendata in modo tale da evitare tale inapplicabilità o invalidità, allo scopo di preservare quanto più possibile l'intento delle Parti.

11.8 Il presente Accordo, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti in materia, verbale o scritto, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte.

11.9 Qualora una Parte non facesse valere qualsiasi diritto conferitole in base al presente Accordo, tale comportamento non sarà inteso quale rinuncia a tale diritto né quale impedimento all'esercizio o all'applicazione dello stesso o di qualsiasi altro diritto in qualunque momento successivo.

11.10 Il Trattamento dei dati personali connesso alle reciproche incombenze amministrativo contabili o oneri di legge verrà eseguito conformemente alla normativa vigente, così come dettagliatamente riportato dalle privacy policy delle Parti qui allegate.

11.11 In relazione all'affidamento di attività di trattamento per i quali una delle Parti dovesse ricoprire il ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, le Parti dovranno procedere alla redazione di uno specifico accordo ai sensi del citato articolo, come indicato nelle premesse. L'accordo potrà essere definito anche sulla base di SCC promosse dalla commissione europea o altri format/standard/modelli in grado di garantire che tutti gli elementi previsti dal GDPR siano puntualmente regolati.

ACCETTAZIONE IN FORMA SPECIFICA DELLE CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 DEL C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Parte ricevente con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver pienamente compreso e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 6, 8, 9 e 10.